



Oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica

Il Rettore

Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e s.m.i.;
Visto il Regolamento interno del Senato Accademico;
Visto il Regolamento interno del Consiglio di Amministrazione;
Visto il Regolamento interno del Collegio dei Revisori dei conti;
Visto il Decreto n° 1837 del 18 giugno 2020;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2021 n° 08.01;
Vista la delibera del Senato Accademico del 14 settembre 2020 n° 08.01;
Viste le modifiche apportate agli articoli 6, comma 3, e 7 comma 6 e la cassazione del comma 7 dell'articolo 7;
Considerata l'urgenza di provvedere al riguardo

DECRETA

È emanato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica di seguito riportato:

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute degli Organi di Ateneo previsto dai Regolamenti, tramite l'utilizzo dei sistemi telematici (d'ora in poi: a distanza).
2. L'ordinaria modalità di convocazione di un Organo collegiale è quella in presenza.

ART. 2 – Riunioni a distanza

1. Per riunione in modalità a distanza si intende la riunione di un Organo collegiale nella quale i componenti, partecipano alla seduta all'interno di un luogo virtuale telematico privato indicato nella convocazione.
2. La partecipazione a distanza deve avvenire in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i componenti l'Organo collegiale presenti alla riunione.
3. È vietato lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'uso o lo scambio della posta elettronica.

ART. 3 – Riunioni in presenza e con partecipazione individuale a distanza

1. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile dei componenti dell'Organo alle sedute e, di conseguenza, una maggiore collegialità delle decisioni, la riunione può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati individualmente a distanza. Ciò per garantire la possibilità di prendere parte alle sedute a coloro che, per cause contingenti e specificamente motivate con congruo anticipo, siano impossibilitati a recarsi presso il luogo fisico di ordinaria convocazione.
2. Per partecipazione individuale a distanza si intende l'ipotesi in cui alcuni componenti dell'Organo collegiale presenzi alla riunione collegandosi telematicamente da una sede diversa da quella indicata nell'atto di convocazione.
3. La convocazione di una riunione, se già programmata in modalità mista, individua i luoghi ove avranno luogo le riunioni, sia in presenza che a distanza.

ART. 4 – Requisiti per le riunioni a distanza



1. Le adunanze devono svolgersi **di norma** in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche messe a disposizione dall'Ateneo che consentano, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:
 - a) la riservatezza della seduta;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o servizi informatici di condivisione dei file anche tramite "cloud computing" di Ateneo;
 - d) la contemporaneità delle decisioni;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi alla riunione da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta e del dibattito: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di auricolari o cuffie.
4. Ogni componente deve garantire la riservatezza e il diritto all'immagine degli altri utenti non diffondendo dati personali e/o immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale.
5. È vietato diffondere *screenshot*, immagini, video o file audio riguardanti la riunione.
6. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite piattaforma telematica messa a disposizione dall'Ateneo, nonché le modalità operative di partecipazione.
2. Qualora uno o più componenti siano impossibilitati a collegarsi telematicamente alla riunione, sia all'inizio che durante il suo svolgimento, questa potrà comunque svolgersi purché sia assicurato il numero legale. L'assenza giustificata del componente impossibilitato al collegamento sarà verbalizzata.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
4. È consentita la registrazione delle sedute che si svolgano in modalità audio/video ai soli fini della verbalizzazione. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta.

ART. 6 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute a distanza

1. Ogni componente della seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese o per espressione verbale nominativa.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato:
 - a) la sede della riunione;
 - b) i nominativi dei componenti collegati inclusi il Presidente e il Segretario verbalizzante;
 - c) i nominativi dei componenti assenti e degli assenti giustificati.
3. Nelle sedute a distanza la votazione a scrutinio segreto è consentita solo utilizzando la piattaforma di Ateneo per il voto elettronico atta a garantire la segretezza dell'espressione di voto.
4. Eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso della seduta dovranno essere riportati nel verbale della riunione.



ART. 7 – Requisiti per le riunioni con svolgimento in modalità mista

1. Con specifica indicazione nella convocazione dell'adunanza, così come sopra indicato all'art. 3, può essere previsto uno svolgimento della riunione con modalità di partecipazione dei componenti in presenza e a distanza.
2. All'atto della ricezione della convocazione e comunque prima dell'inizio della riunione, il componente a distanza dovrà confermare alla segreteria dell'Organo la partecipazione alla riunione in modalità telematica.
3. Per la partecipazione con la modalità a distanza dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al superiore art. 2.
4. Nel verbale della seduta dovrà risultare, per ogni componente, la modalità di partecipazione.
5. Per agevolare la partecipazione dei componenti collegati telematicamente alla riunione, coloro che siedono in presenza possono anche collegarsi alla piattaforma informatica. In questi casi, ai fini della verbalizzazione, la partecipazione sarà in presenza.
6. Nei casi in cui dovesse procedersi ad una votazione per scrutinio segreto questa dovrà essere svolta tramite la piattaforma di Ateneo per il voto elettronico atta a garantire la segretezza dell'espressione di voto.

ART. 8 – Altri partecipanti alle riunioni

1. Il Presidente può invitare per la trattazione di specifici argomenti, anche con modalità a distanza, soggetti interni ed esterni all'Ateneo per essere sentiti.
2. Il Presidente può invitare a partecipare, quale supporto alla verbalizzazione della riunione, Funzionari dell'Ateneo.

ART. 9 – Norme transitorie e finali

1. Fino all'informatizzazione del verbale di laurea, le Commissioni di laurea possono riunirsi a distanza con la sola eccezione del Presidente e di almeno una unità di personale tecnico amministrativo che devono trovarsi nella medesima sede e connessi con gli altri componenti collegati individualmente in modalità a distanza.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo, nonché alle norme legislative in vigore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
4. Il precedente Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica di cui al D.R. 803/2020, cessa di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente testo.

Il Rettore
F.to Prof. Fabrizio Micari